

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MORTUARI PER GLI ENTI DEL SERVIZIO
SANITARIO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER UN PERIODO DI 36 MESI
(ID22SER006)**

TRA LE PARTI

L'AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (di seguito ARCS) C.F. /P. IVA 02948180308 con sede in Udine, 33100, Via Pozzuolo n. 330, istituita con L.R. n. 27/2018, nella persona della dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore della S.C. Gestione Contratti,

E

COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B s.c.s., con sede legale in Torino (TO) - 10129, C.so Carlo e Nello Rosselli n. 93, iscritta al Registro delle Imprese di Torino (n. REA TO - 1072509), codice fiscale e partita I.V.A. n. 09680290013, in persona del legale rappresentante e Presidente del CdA Sig. Georgios Dimitrios Koutsileos, (di seguito, Appaltatore),

PREMESSO

- che gli **Enti/Aziende del SSR** che potranno aderire alla presente convenzione sono:

- Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);
- Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC);
- Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO);

- che nell'ambito della presente Convenzione s'intendono per:

- **ARCS**: l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, così come istituita dalla L. R. n. 27 d.d. 17/12/2018, è la Stazione Appaltante, cui è stata affidata, fra l'altro, la funzione di approvvigionamento degli Enti del SSR;
 - **Appaltatore**: operatore economico che, a seguito della partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, ha presentato offerta ed è stato individuato, sulla base dell'applicazione dei criteri di selezione indicati dal D. Lgs. 50/2016 e dagli atti di gara, quale aggiudicatario della fornitura di beni/servizi;
 - **Convenzione**: accordo stipulato dalle parti per la fornitura in parola, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante;
 - **Contratto derivato** (singolo contratto): accordo con il quale le Aziende del SSR, attraverso le Unità Ordinanti, esplicano la loro facoltà di aderire alla Convenzione, qualora sussista la necessità di approvvigionamento in relazione al servizio/fornitura oggetto della Convenzione medesima e sulla base dei propri fabbisogni, impegnando l'Appaltatore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti.
- che con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 139 del 02/03/2023, è stata indetta la gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per la stipula di una convenzione per l'affidamento dei servizi mortuari per gli Enti del Servizio sanitario della Regione FVG, per un periodo di 36 mesi (ID22SER006), e che con la medesima determinazione, sono stati approvati integralmente i seguenti documenti: il "Disciplinare di gara", il "Progetto di gara", lo "Schema di convenzione", il "Capitolato Tecnico" ed i relativi allegati;
- che al termine della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale del ARCS n. 114 del 23/02/2024, è stata disposta l'aggiudicazione della procedura in oggetto con riserva di efficacia

ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 al miglior offerente società COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B s.c.s, per un periodo di 36 mesi, per i lotti e gli importi di seguito riportati:

LOTTO	CIG	MIGLIOR OFFERENTE	DURATA APPALTO	TOTALE AGGIUDICATO (36 MESI)
1 ASUGI	96822025D9	Cooperativa Sociale BARBARA B s.c.s.	36 mesi	€ 1.068.877,74
2 ASUFC	9682289DA2	Cooperativa Sociale BARBARA B s.c.s.	36 mesi	€ 1.564.709,49
3 ASFO	968230178B	Cooperativa Sociale BARBARA B s.c.s.	36 mesi	€ 811.847,58

- che COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B s.c.s. ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a svolgere il servizio in oggetto ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti dallo Schema di Convenzione e dal Capitolato Tecnico allegati alla procedura di gara, nonché dall'offerta tecnica ed economica presentate in sede di procedura;
- che COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B s.c.s. ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne fa parte integrante;
- che ai sensi e per gli effetti della L. 22/11/2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione della presente convenzione, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva della società COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B s.c.s., conservato agli atti di Arcs;
- che a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questo richiamati, COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B s.c.s. ha prestato, in conformità all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, apposita cauzione definitiva a mezzo di garanzia fideiussoria:
 - Lotto 1 n. 00771/34/49813793, rilasciata da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA in data 19/03/2024, per l'importo di € 42.755,11 (quarantaduemilasettecentocinquantacinque/11);
 - Lotto 2 n. 00771/34/49813808, rilasciata da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA in data 19/03/2024, per l'importo di € 62.588,38 (sessantaduemilacinquecentoottantotto/38);
 - Lotto 3 n. 54/45716BH, rilasciata da Sara Assicurazioni SpA in data 19/03/2024, per l'importo di € 27.602,82 (ventisettamilaseicentodue/82);
- che, a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile per fatto proprio o di terzi e per danni a cose e/o persone per fatti connessi alle attività dedotte nel presente atto, l'appaltatore ha prodotto la polizza assicurativa n. 46894159, emessa in data 05/11/2018 da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, e successiva Appendice n. 40 emessa in data 22/11/2023, per un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 (Euro unmilione,00), vigente per tutta la durata del contratto;
- che sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;



- che COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B s.c.s. è stata sottoposta alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell'acquisizione del certificato antimafia, ARCS si avvale della facoltà prevista all'articolo 92, comma 3 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, di procedere alla stipulazione della presente Convenzione o di recedere dalla stessa nel caso di certificato antimafia emesso dalla BDNA con eventuali risultanze;
- che in relazione ai rischi da interferenza la singola Azienda del S.S.R., ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederà, se del caso, prima dell'emissione "Contratto derivato", a redigere il Documento di valutazione dei rischi da interferenze;
- che ai sensi dell'art. 3 co. 8 della legge 136/2010 è stata presentata da parte di COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B s.c.s. la dichiarazione di esplicita assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, corredata dagli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- che COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B s.c.s. ha presentato la dichiarazione per i fini di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTI

il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Progetto di gara, lo Schema di convenzione, il Capitolato tecnico e relativi allegati, nonché l'offerta tecnica ed economica, conservati agli atti di ARCS e qui integralmente richiamati;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati)

1. Sono approvate, riconosciute e confermate le premesse narrative alla Convenzione, nonché tutti gli atti ivi richiamati da considerarsi come parte integrante e sostanziale del presente atto e sono fonti delle obbligazioni oggetto della medesima, anche se non materialmente allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati, l'Offerta tecnica e l'Offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara, i quali sono conservati agli atti dell'ARCS e di cui le parti dichiarano di avere piena rappresentazione e cognizione e di non aver nulla da eccepire in ordine al loro contenuto con espressa e concorde rinuncia a qualsiasi azione ad essi relative.

Art. 2 (Norme regolatrici)

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione e dei Contratti derivati è regolata, in via gradata:
 - a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, dall'Offerta tecnica e dall'Offerta economica dell'appaltatore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, anche solo Codice), e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta tecnica, prevorrà quanto contenuto nel Capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta tecnica contenga, a giudizio di ARCS, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico e suoi allegati.



3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
4. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Contratti derivati non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
5. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

Art. 3 (Oggetto)

1. La Convenzione disciplina l'affidamento dei servizi mortuari a favore degli Enti della Regione Friuli Venezia Giulia - ID22SER006 - per un periodo di 36 mesi, e detta le condizioni generali del Contratto derivato concluso tra l'Azienda e il Fornitore.
2. La denominazione dei singoli Enti destinatari del servizio e i fabbisogni presunti sono specificati nel Capitolato Tecnico di gara.
3. Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto delle disposizioni contenute nel capitolato tecnico e secondo quanto previsto dal progetto tecnico presentato in gara, cui si fa qui espresso rimando.
4. Il luogo di esecuzione della fornitura sarà il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, presso le strutture e gli uffici delle Aziende del SSR.

Art. 4 (Titolare della procedura e soggetti contraenti)

Si richiamano le premesse del Disciplinare di gara, a tenore delle quali rimangono:

nella competenza esclusiva di ARCS:

- l'espletamento della procedura di gara, fino all'individuazione del miglior offerente e alla stipula della convenzione;

nella competenza di ciascuna Azienda sanitaria:

- la nomina del responsabile del procedimento - RUP relativo alla fase dell'esecuzione contrattuale e quindi del singolo contratto derivato (art.31 del D.lgs. 50/2016);
- la nomina del direttore dell'esecuzione contrattuale (art.101 del D.lgs. 50/2016);
- la sottoscrizione e la gestione del relativo contratto derivato;
- la gestione della fatturazione e dei pagamenti relativi alle strutture di pertinenza;
- la gestione dei contenziosi e l'irrogazione delle penali, entrambe quando correlate all'esecuzione del singolo contratto derivato;
- la conclusione degli accordi sindacali che dovessero rendersi necessari qualora l'affidamento abbia ad oggetto un servizio pubblico essenziale;
- ogni altra attività attinente l'esecuzione contrattuale del contratto derivato.

Con l'Appaltatore di ciascun Lotto, l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), per conto degli Enti del servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia, stipula la Convenzione, con la quale verrà regolamentata la fornitura in oggetto, nei limiti dell'importo massimo complessivo stabilito per ciascun Lotto.

I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende del SSR interessate e l'Appaltatore attraverso l'emissione dei "Contratti derivati" (vedere allegato "F" allo schema di Convenzione).

Le Aziende del SSR potranno utilizzare la Convenzione mediante i "Contratti derivati", sottoscritti da persona autorizzata (Unità Ordinante) a impegnare la spesa per conto di ciascuna Azienda e inviati al Fornitore tramite PEC.

In considerazione degli obblighi assunti dall'Appaltatore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Aziende del SSR si concludono con la semplice ricezione da parte dell'Appaltatore dei "Contratti derivati" trasmessi in via telematica dai soggetti stessi.



Con la stipula della Convenzione, l'Appaltatore è obbligato ad accettare, mediante adempimento, i "Contratti derivati" emessi dalle Aziende del SSR che utilizzeranno la Convenzione medesima sino a concorrenza dell'importo massimo di aggiudicazione previsto.

Il predetto importo massimo, riferito a ciascun singolo lotto, è da considerarsi non garantito e quindi non vincolante per ARCS e per le Aziende del SSR che, pertanto, non risponderanno nei confronti dell'Appaltatore in caso di "Contratti derivati" inferiori ai suddetti importi massimi complessivi. Peraltro, dei predetti importi massimi stabiliti per ciascun singolo Lotto, nulla viene garantito all'Appaltatore, atteso che le Aziende del SSR hanno facoltà di fare ricorso alle Convenzioni stipulate dall'ARCS.

Gli effettivi importi saranno determinati, sino a concorrenza dell'importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto, in base al "Contratto derivato" deliberato dalle Aziende del SSR che utilizzeranno la Convenzione.

La Convenzione relativa a ciascun singolo Lotto non è fonte di alcuna obbligazione per l'ARCS nei confronti dell'Appaltatore, salvo quelle espressamente previste, contenendo la Convenzione stessa le condizioni generali dei contratti di fornitura conclusi dai singoli Enti del SSR contraenti con l'emissione dei "Contratti derivati".

Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dei "Contratti derivati", si rimanda a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 (art. 31 comma 1, nonché artt. 100 e seguenti).

Art. 5 (Durata del servizio, decorrenza, periodo di prova)

1. La durata dell'appalto, escluse le eventuali opzioni, è di **trentasei mesi**, decorrenti dal 01/05/2024, che dovrà essere avviato di concerto e fatto salvo diverso accordo con il DEC nominato da ciascun Ente.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, anche disgiuntamente in relazione ai lotti, per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, previa verifica della qualità del servizio erogato, oltre che della sussistenza delle condizioni di convenienza economica e di opportunità. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata.
3. La Convenzione si intenderà comunque scaduta qualora sia esaurito l'importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto per il lotto di riferimento.
4. In attesa della definizione di una nuova Convenzione, l'Appaltatore sarà tenuto a continuare, qualora richiesto dall'ARCS, la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori **sei mesi** oltre alla scadenza naturale.
5. Per quanto riguarda il periodo di prova, si rinvia al Disciplinare di gara.
6. ARCS e gli Enti del SSR potranno recedere anticipatamente anche in forma parziale in relazione rispettivamente alla convenzione e al singolo contratto derivato qualora nei servizi delle stesse intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio appaltato o qualora disposizioni legislative, regolamentari e autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Art. 6 (Variazioni nell'esecuzione contrattuale e revisione prezzi)

1. Ogni possibilità di apportare modifiche ai contratti nel corso di validità degli stessi è disciplinata dall'art. 106 D. Lgs. n. 50/2016, che deve intendersi qui espressamente richiamato.
2. ARCS potrà, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dall'articolo 106 del Codice. Le Aziende del SSR potranno, altresì, apportare variazioni secondo quanto previsto dal predetto articolo 106, previa comunicazione all'ARCS, ai fini del monitoraggio della capienza della Convenzione.
3. I dati di consumo indicati nel Capitolato tecnico/atti di gara sono stati calcolati in base

all'andamento storico con opportuni fattori di correzione e in ogni caso devono sempre intendersi presunti ed indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione, nel corso del periodo contrattuale, dovute anche a modifiche negli assetti organizzativi dei singoli enti interessati o eventi pandemici o altre situazioni di emergenza sanitaria.

4. Nel caso in cui sia in esaurimento l'importo massimo contrattuale previsto per ciascun lotto, all'appaltatore potrà essere richiesta un'estensione contrattuale nella misura sotto indicata.

Variazioni in aumento

1. Gli Enti del SSR fruitori del servizio si riservano di estendere il presente servizio fino ad un valore massimo del 50% del valore aggiudicato per ogni singolo lotto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche (D. Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. a).

2. Gli stessi, inoltre, hanno la facoltà di richiedere un aumento o una diminuzione dell'ammontare di ogni singolo lotto fino alla concorrenza di un quinto del suo valore aggiudicato, senza che a fronte di questa richiesta in aumento o in diminuzione l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti (D. Lgs. 50/2016, art. 106, comma 12).

3. L'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire le prestazioni in aumento richieste, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale previsto per ogni lotto.

4. Le variazioni previste dal presente paragrafo "Variazioni in aumento" saranno disposte dagli Enti interessati.

5. Per quanto riguarda la previsione di cui al comma 1, lett. a) di detto articolo, si rimanda a quanto di seguito riportato.

Revisione dei prezzi

1. Per i primi dodici mesi i prezzi di aggiudicazione rimarranno invariati.

2. A partire dal secondo anno di vigenza contrattuale l'operatore economico affidatario ha facoltà di chiedere una revisione del prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

3. Ciò premesso, nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lett. a) comma 1 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, si prevede quanto segue:

a) ai fini di eventuali richieste di adeguamento al costo della vita, si specifica che esso potrà essere concesso nella misura del 75% della media della variazione percentuale rilevata dall'ISTAT relativa all'anno contrattuale precedente a quello della richiesta;

b) è comunque stabilito che, qualora in corso di esecuzione - per effetto di circostanze imprevedibili - si verifichi un aumento del costo dei fattori produttivi tale da determinare un aumento superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione potrà essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

4. L'eventuale adeguamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza di revisione.

5. Poiché il prezzo offerto dall'operatore economico deve tenere conto del costo dei diversi elementi necessari all'attività di impresa (costi organizzativi, costi per materiali e attrezzature, costi per il personale, etc.) e delle sue eventuali supponibili variazioni, non potranno essere accolte richieste di revisione basate su fattori prevedibili già all'atto della presentazione dell'offerta (si cita, a solo scopo esemplificativo, la sottoscrizione in corso di vigenza dell'affidamento di nuovi contratti di lavoro nazionali o locali per il personale dipendente).

6. Le variazioni previste dal presente paragrafo "Revisione dei prezzi" saranno disposte dagli Enti interessati.

7. Il soggetto aggregatore/stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di cui all'articolo 1 comma 511 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.



Art. 7 (Determinazione del prezzo)

1. Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge. Per eventuali revisioni dei prezzi si veda quanto sopra stabilito allo specifico articolo.

Art. 8 (Modalità di esecuzione del servizio e obblighi dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore dovrà garantire per l'intera durata del contratto il servizio in oggetto nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia, e alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione, dal Capitolato Tecnico, e contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, ivi compreso - con riferimento alla clausola sociale di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 - il progetto di assorbimento del personale.

Requisiti del personale

1. Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'appaltatore.
2. Il personale impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto dovrà:
 - possedere i requisiti e le capacità professionali necessarie per lo svolgimento delle prestazioni previste dal Capitolato Tecnico;
 - essere di provata capacità e moralità;
 - dimostrare di essere a conoscenza delle diverse problematiche concernenti le realtà sanitarie.
3. L'Azienda Sanitaria potrà chiedere all'appaltatore l'adozione degli opportuni provvedimenti, ferma - nei casi più gravi - la possibilità di disporre la (motivata) sostituzione del personale che riterrà inidoneo, quando ritenga che uno o più unità di personale impiegato nell'appalto:
 - non possegga i requisiti tecnici professionali indispensabili per un efficiente ed efficace svolgimento del servizio;
 - si comporti in modo tale da compromettere la corretta esecuzione del servizio;
 - non rispetti le norme, le disposizioni di servizio, i protocolli vigenti.

Elenco del personale

1. L'appaltatore dovrà comunicare all'Azienda Sanitaria, almeno 15 giorni prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, con l'indicazione, per ciascuna unità di personale, degli estremi del documento di riconoscimento (incluso una copia dello stesso), le funzioni e il CCNL di riferimento. L'inquadramento del personale deve essere nel profilo corrispondente ai requisiti richiesti dalle norme di gara.

2. Tale elenco dovrà essere comunicato all'Azienda Sanitaria sia mensilmente, con cadenza che sarà definita in accordo con lo stesso, sia tempestivamente entro cinque giorni ogni qualvolta si verifichino delle variazioni nel personale in servizio. Sarà cura dell'appaltatore aggiornarlo con i nuovi inserimenti, con la sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie, maternità, cessazione, ecc.

L'elenco del personale dovrà essere corredata dalla documentazione attestante la variazione e dovrà indicare le generalità, la qualifica e le mansioni ricoperte dal personale.

3. L'appaltatore dovrà garantire una presenza costante delle unità numeriche lavorative necessarie al corretto espletamento del servizio e dovrà provvedere alle eventuali assenze del personale con immediate sostituzioni.

Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale impiegato

1. L'appaltatore dovrà applicare al personale in servizio le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore durante l'appalto, per la categoria di cui trattasi. La stessa dovrà inoltre garantire la copertura assicurativa per tutto il



personale incaricato del servizio, nei termini che sono precisati nello specifico paragrafo.

2. L'organizzazione del lavoro dovrà essere strutturata su turni basati su ore di lavoro ordinario. Il ricorso al lavoro straordinario e supplementare pertanto costituisce fattispecie residuale da attivare in casi eccezionali.

3. Per quanto rilevante ai fini della presente Convenzione si evidenzia che l'Appaltatore, fatti salvi gli specifici requisiti richiesti in base alle diverse professionalità impiegate e di seguito precisati, dovrà garantire che il personale in servizio:

- indossi sempre apposita divisa che deve essere pulita e idonea all'uso, al fine di evitare i rischi connessi alla esecuzione del servizio. Sulla divisa dovrà essere esposta la tessera di riconoscimento di cui all'art. 26. comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008. La fornitura, il lavaggio e la stiratura delle divise per il personale addetto all'esecuzione del servizio saranno a carico dell'Appaltatore, come la tessera di riconoscimento;
- utilizzi i dispositivi di protezione individuale necessari alla prevenzione dei rischi connessi alla esecuzione del servizio, secondo quanto prescritto dalle norme di gara e dai protocolli applicati nell'Azienda Sanitaria;
- si presenti in condizioni decorose con un aspetto esteriore curato (divisa pulita e in ordine, cartellino identificativo, capelli raccolti, trucco leggero, uso moderato di monili, unghie con lunghezza appropriata al lavoro, nessun residuo olfattivo di fumo di sigaretta);
- possegga una buona padronanza della lingua italiana onde agevolare al meglio la comunicazione tra ospite e operatore;
- adotti e mantenga un comportamento di collaborazione e rispetto verso gli utenti, i familiari degli stessi e tutti gli operatori presenti;
- non accetti benefici e/o compensi di qualsiasi genere da parte degli ospiti e dei loro familiari; - si attenga alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165";
- abbia i requisiti di idoneità specifica alla mansione di cui all'art. 41, comma 6, del D. Lgs. n.81/2008;
- conosca le norme generali di comportamento in ambiente lavorativo, previste dalla disciplina antinfortunistica, a salvaguardia dell'integrità fisica dei lavoratori;
- conosca le norme comportamentali relative al trattamento dei dati personali (privacy), al segreto professionale e al segreto d'ufficio su fatti o circostanze riguardanti degenti, personale, organizzazione e andamento dell'Azienda Sanitaria, di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio; - mantenga un comportamento consono all'ambiente in cui si opera, evitando di arrecare intralcio al normale andamento delle attività ospedaliere;
- usi con diligenza i beni e gli arredi dell'Azienda Sanitaria, rispondendo, comunque, direttamente per i danni che dovessero verificarsi per dolo, colpa o semplice incuria nell'utilizzo degli stessi;
- operi sempre nel rispetto della normativa sulla salute e sicurezza nel luogo di lavoro;
- non prenda visione di documenti o file del S.S.R., Sistemi sanitari europei equivalenti o altro per finalità non attinenti ai servizi oggetto dell'appalto e comunque mantenere il segreto su fatti e circostanze di cui è venuto a conoscenza, nonché su organizzazione e andamento dell'attività dell'Azienda Sanitaria;
- tenga un comportamento corretto, adeguato e osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni in materia di tutela di riservatezza a favore dell'utenza.

4. A tutela della salute pubblica nonché della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, il personale dell'appaltatore deve osservare i Protocolli operativi aziendali vigenti e già applicati agli operatori sanitari dipendenti adottando i comportamenti ivi prescritti.

5. L'Azienda si riserva la facoltà non sindacabile di applicare al personale dell'operatore economico i suddetti protocolli aziendali, i quali possono prevede la sottoposizione a eventuali controlli e/o terapie stabiliti (soprattutto in caso di contagio o di sospetto di malattia infettiva o contagiosa).



Formazione

1. L'Appaltatore in fase esecutiva deve garantire la formazione del proprio personale con i contenuti indicati nel piano di formazione presentato agli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria in fase di avvio dell'appalto o secondo specifica richiesta, che include oltre alla formazione obbligatoria di legge (es. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) anche la formazione complementare migliorativa offerta e descritta nella documentazione tecnica di gara.

Obblighi dell'appaltatore in materia di Sicurezza e salute dei lavoratori

1. L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, protezione e igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. e, in particolare, quelli dettati dall'art. 26 del citato D.Lgs.

2. L'appaltatore dovrà:

- acquisire - a proprie spese esclusive - e consegnare al personale divise pulite e idonee all'uso, nonché i dispositivi di protezione individuale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: guanti idonei all'uso, mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, visiere, camici non sterili) necessari a garantire la massima sicurezza in relazione ai rischi connessi alla esecuzione del servizio, nel rispetto delle norme di gara e dei protocolli applicati nell'Azienda Sanitaria, sia in condizioni ordinarie che in condizioni pandemiche o di emergenza;

- adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia del proprio personale sia dei terzi;

- formare e informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento dell'appalto e alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;

- controllare che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene;

- comunicare, al momento della stipula del contratto e in caso di sostituzione, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

- fornire la documentazione di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.;

- informare immediatamente l'ufficio competente in caso di infortunio/incidente.

3. Le dichiarazioni, gli obblighi e i documenti richiesti dalle disposizioni di legge sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, dovranno essere resi anche dagli eventuali candidati subappaltatori per i quali l'aggiudicataria richieda l'autorizzazione ai sensi dell'art. 105, co. 4 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. Il personale dell'operatore economico aggiudicatario dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica ed essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica (espressa dal medico competente dell'operatore stesso) ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. I controlli sanitari, a cura e a spese dell'operatore stesso, dovranno essere mirati ai rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto dell'appalto individuati sulla base delle informazioni acquisite dal Servizio di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria e dal medico competente dell'operatore economico aggiudicatario ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008. Il personale dovrà inoltre essere sottoposto alle vaccinazioni previste dalla legge.

5. In ogni momento la Direzione aziendale potrà disporre l'accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati.

Art. 9 ((DUVRI e DVR)

1. L'appalto in oggetto comporta rischi derivanti da interferenze delle attività lavorative connesse alla sua esecuzione. Si considera interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi e tale sovrapposizione riguarda sia una contiguità fisica e di spazio, che una contiguità operativa. Non rientrano tra i rischi interferenziali e relativi oneri le misure adottate dall'operatore economico aggiudicatario per eliminare i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti



nell'effettuazione della prestazione, ovvero le misure aggiuntive che per la peculiarità dell'ambiente e la singolarità delle attività svolte si rendono necessarie.

Pertanto ARCS - nella sua qualità di Centrale di committenza ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n.81/2008 - redige il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (cd. "DUVRI ricognitivo o preliminare") che reca una valutazione ricognitiva dei "rischi standard" relativi alla tipologia delle prestazioni oggetto dell'appalto, che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione del contratto. Sulla base dei predetti rischi standard, ARCS indica una stima dei costi della sicurezza per eliminare o ridurre i rischi da interferenza. Tali costi, di cui all'art. 95 c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non sono soggetti a ribasso d'asta e si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie a eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza.

2. A seguito della aggiudicazione e prima della esecuzione, l'Ente del SSR - che stipula il "Contratto derivato" e presso il quale deve essere eseguito il servizio - integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e quantifica gli eventuali oneri correlati (cd. "DUVRI integrato o definitivo"). Tale documento – sottoscritto per accettazione dall'operatore economico affidatario - integra la documentazione di gara e gli atti contrattuali.

Oneri per la sicurezza da rischio specifico (DVR)

È onere dell'operatore economico aggiudicatario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Art. 10 (Fatturazione e pagamenti)

1. Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.i.m., con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (DM 55/2013). Le fatture dovranno indicare negli appositi campi del tracciato della fattura elettronica il codice CIG. Per i casi residuali per cui la normativa vigente prevede ancora la fattura cartacea, la decorrenza si ha dalla data di ricevimento.

2. Il pagamento avverrà previa verifica di conformità del servizio svolto, di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento.

3. Le fatture dovranno essere intestate alle Aziende/Enti del SSR che hanno emesso il "Contratto derivato".

4. Sia ARCS che le altre Aziende/Enti del SSR rientrano nel regime di cui all'art. 17ter del DPR 633/72 (Split payment).

Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l'apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

5. L'appaltatore si impegna a non allegare alle fatture atti e/o comunque ogni altra documentazione che contenga dati sensibili e/o particolari ritenuti tali ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali - RGPD 2016/679.

Art. 11 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori della ditta aggiudicataria e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.



1. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e dei Contratti derivati.
2. A tal fine l'Appaltatore comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i alla presente Convenzione nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della L. 136/2010. L'Appaltatore è tenuto a comunicare, ad ARCS e alle Aziende che abbiano aderito alla Convenzione, ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni. In difetto di tale comunicazione, l'appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e ss.mm. e ii., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione e dei Contratti derivati.
4. L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda del SSR e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda del SSR; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche ad ARCS.
6. Gli Enti del SSR verificheranno che nei contratti di subappalto, ove previsti/presenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai subcontratti, ove previsti/presenti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alle Aziende del SSR, oltre alle informazioni di cui all'articolo 105, comma 2, quinto periodo del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopracitata. È facoltà delle Aziende del SSR richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm. e ii.

Art. 12 (Obblighi di riservatezza)

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e delle quali abbia avuto notizia durante l'esecuzione della fornitura; non dovrà divulgareli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione, restando quindi vincolato al segreto professionale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARCS e le Aziende del SSR hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e i singoli Contratti derivati, fermo restando che l'appaltatore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs.196/2003 e ss.mm. e ii. e Regolamento UE 2016/679) in materia di riservatezza.

Art. 13 (Trasparenza)

1. L'Appaltatore espressamente e irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa dell'appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 14 (Trattamento dei dati)

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione al trattamento di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE/2016/679 (RGPD), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
2. In particolare l'appaltatore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e dei Contratti derivati, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi delle richiamate normative. L'informativa è contenuta nell'allegato denominato "Informativa sul trattamento dei dati personali".
3. ARCS, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza a obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti derivati.
4. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale dell'appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei Contratti derivati, per le finalità descritte nell'allegata Informativa.
5. In ogni caso le Aziende del SSR, aderendo alla Convenzione con la stipula dei Contratti derivati, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione ad ARCS, da parte dell'Appaltatore, anche per via telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti derivati ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi



degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

6. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli articoli 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (RGPD).

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati all'appaltatore trattamenti di dati personali di cui le Aziende del SSR risultano titolari, l'appaltatore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679 (RGPD). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, l'appaltatore si impegna a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi a eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

8. L'appaltatore qualora nominato "Responsabile del trattamento" si impegna, inoltre, a:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 32 del Regolamento UE/2016/679;
- b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'articolo 30 del Regolamento UE/2016/679 e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. L'appaltatore dovrà consentire alle Aziende e ad ARCS di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
- c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
- e) trasmettere ad ARCS con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire ad ARCS, di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì ad ARCS tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- g) consentire all'Azienda del SSR, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

9. L'Appaltatore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

10. Gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati sono demandati alle singole aziende del SSR aderenti alla presente convenzione, cui compete la gestione contrattuale.



Art. 15 (Clausola penale)

1. La mancata esecuzione dell'intervento o altri obblighi contrattuali stabiliti dal capitolato, verificata in contraddittorio con la ditta aggiudicataria, comporterà l'applicazione delle penali sotto specificate.

Lotto 1: elencate nell'allegato 1 al C.T. Art. 6.

Lotto 2-3: Qualora le prestazioni richieste non siano rese secondo le modalità previste dal presente Capitolato, in assenza di giustificazione scritta elaborata dalla ditta aggiudicataria validata dall'Azienda, potranno esser applicate penali di entità diversa a seconda della gravità dell'inadempienza ed in particolare:

Inadempimento	Penale
Per ogni mancata risposta alla chiamata d'intervento o ritardo degli operatori nell'esecuzione del servizio conformemente a quanto indicato nel capitolato tecnico	€ 500,00 ad episodio
Per ogni segnalazione documentata di comportamento scorretto o maleducato nei confronti dell'utenza, verso gli operatori dell'Azienda o altri enti co-interessati dal servizio	€ 1.000,00 ad episodio
Per altri fatti o circostanze che configurino ipotesi di mancata o difforme esecuzione del servizio rispetto a quanto richiesto dal presente capitolato tecnico. L'ammontare della penale varierà in ragione della gravità, della numerosità e della frequenza della violazione riscontrata	da € 200,00 a €. 2.000,00
Presenza di personale in misura inferiore agli standard previsti	2.000,00 ad episodio
Sostituzione di assenze per malattia e/o ferie del personale indicato con personale non comunicato e/o non in possesso delle caratteristiche adeguate all'effettuazione della prestazione	1.000,00 ad episodio
Mancato rispetto da parte del personale degli orari di presenza assegnati	2.000,00 ad episodio

2. Le penalità potranno essere comminate entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, come stabilito dall'art. 113-bis c. 4 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

3. Le penali sono cumulabili tra loro e rimane comunque salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento degli ulteriori danni subiti.

4. La gravità della deficienza o infrazione verrà valutata in contraddittorio tra i competenti uffici dell'Ente del SSR ed il Responsabile dell'Appalto.

5. Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi la procedura di contestazione dovrà essere effettuata in contraddittorio con l'Appaltatore, secondo le seguenti modalità:

- l'Azienda del SSR segnala via PEC l'inadempimento passibile di penale, precisando le circostanze in cui esso è avvenuto ed è stato riscontrato e invitando l'Appaltatore, ove possibile e ritenuto di interesse, ad adoperarsi per l'adempimento entro un congruo termine all'uopo assegnato;
- l'Appaltatore ha facoltà di fornire, entro dieci giorni dal ricevimento, ogni giustificazione od osservazione ritenga di formulare in proposito;



- nel caso in cui le giustificazioni non pervengano, siano ritenute insoddisfacenti ovvero nell'ipotesi in l'Appaltatore non provveda in termini all'adempimento eventualmente intimatogli, l'Azienda del SSR comunicherà entro i quindici giorni successivi all'Appaltatore le proprie determinazioni circa l'applicazione della penale, dandone notizia ad ARCS.
6. Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte delle singole Aziende del SSR scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso.
7. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'appaltatore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all'Azienda del servizio sanitario regionale, per qualsiasi motivo, l'ARCS si riverrà sul deposito cauzionale definitivo.
8. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude la risarcibilità, in favore di ARCS/Azienda del SSR, degli ulteriori danni eventualmente subiti.

Art. 16 (Clausola risolutiva espressa)

1. L'Azienda contraente (per il Contratto derivato) e l'ARCS (per la Convenzione) potranno procedere di diritto (*ipso iure*) ex art. 1456 Cod. Civ. alla risoluzione del contratto - totale, o parziale (ove l'oggetto sia divisibile) - e assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:

- a) Mancato superamento del periodo di prova (se previsto);
- b) Grave irregolarità e/o defezioni o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Appaltatore con la presente Convenzione;
- c) Sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'operatore economico del servizio in argomento;
- d) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio, così come stabiliti negli atti di gara o concordati con l'Azienda del SSR;
- e) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento del servizio;
- f) Cessione totale o parziale del contratto;
- g) In relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 sul divieto di impiego del contante negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa;
- h) Violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- i) Mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di integrità;
- j) Irregolarità nell'applicazione delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro con particolare riferimento al trattamento economico del personale impiegato nell'appalto, agli aspetti previdenziali, assistenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Azienda procederà secondo quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016. Il ritardo ripetuto per più di tre volte costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 Cod. Civ.
- k) Nei casi di cui all'art. 108 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
- l) La risoluzione totale della Convenzione è motivo di risoluzione di diritto ex art. 1456 Cod. Civ. del



Contratto derivato, a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione;

m) La risoluzione parziale della Convenzione è motivo di risoluzione di diritto ex art. 1456 Cod. Civ. limitatamente al Contratto derivato di cui la Convenzione parzialmente risolta è il diretto presupposto, a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione parziale della Convenzione;

n) La risoluzione del Contratto derivato è motivo di risoluzione di diritto ex art. 1456 Cod. Civ. della presupposta Convenzione, a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del Contratto derivato e nella misura in cui l'inadempimento dell'Appaltatore costituisce anche diretta violazione delle condizioni generali di fornitura di cui alla presente Convenzione;

o) La accertata carenza dei requisiti di esecuzione del servizio e/o della fornitura prescritti dalla Lex Specialis di gara.

2. Ove le inadempienze siano tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall'Azienda del SSR con contestuale applicazione delle penali di cui al relativo paragrafo del presente documento.

3. La facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è esercitata dalla Azienda Contraente e/o dall'ARCS mediante invio di lettera raccomandata a/r o a mezzo pec all'Appaltatore, senza l'obbligo di preventiva diffida.

4. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall'ARCS e/o dall'Azienda del SSR. L'ARCS anche in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni dal ricevimento della contestazione formale da parte dell'Appaltatore, (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), di procedere alla risoluzione del contratto.

5. L'ARCS si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi all'operatore economico che segue in graduatoria, con cui stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali, addebitando in entrambi i casi all'Appaltatore inadempiente le eventuali maggiori spese sostenute dall'ARCS e/o dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

6. L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato all'Appaltatore inadempiente.

7. Nel caso di minore spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà all'Appaltatore inadempiente.

8. L'esecuzione in danno non esimerà l'Appaltatore inadempiente da ogni responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

9. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo o giusta causa.

10. La risoluzione del contratto comporta la possibilità per l'ARCS di procedere all'incameramento della cauzione definitiva e/o di applicare una penale ai sensi dell'art. 9 della presente Convenzione e/o di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. Cod. Civ., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altro operatore economico.

11. In caso di risoluzione o recesso del contratto prima della scadenza naturale, l'Appaltatore ha l'obbligo di porre in essere ogni attività necessaria per assicurare lo svolgimento del servizio e/o della fornitura senza soluzione di continuità in favore della Azienda contraente, alle condizioni del contratto derivato e per il periodo di tempo necessario a provvedere al nuovo affidamento.

12. Si rimanda comunque a quanto eventualmente previsto dal Capitolato tecnico che qui si intende integralmente richiamato.

Art. 17 (Recesso)



1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ARCS - nell'interesse degli Enti aderenti - ha diritto, ai sensi dell'articolo 109 del Codice, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, con conseguente risoluzione ipso iure dei singoli contratti derivati, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore mediante PEC, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi ed effettua il collaudo dei lavori e la verifica di conformità dei servizi.
2. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per gli Enti contraenti.
3. ARCS potrà recedere anticipatamente dalla convenzione, qualora negli Enti aderenti intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio appaltato o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Art. 18 (Disposizione antimafia)

1. L'appaltatore prende atto che la validità e l'efficacia della presente Convenzione è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.
2. L'appaltatore si impegna a comunicare immediatamente ad ARCS ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.
3. ARCS si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata della Convenzione, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo all'Appaltatore.

Art. 19 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

1. È fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 165/2001, nonché al Codice dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e delle singole Aziende del SSR, quali parti integranti della Convenzione e dei singoli Contratti derivati, ancorché non materialmente allegati.
2. In ottemperanza dell'articolo 2 dei suddetti Codici, gli obblighi di condotta previsti dagli stessi per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.
3. L'Appaltatore garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione della presente Convenzione, con dipendenti delle Aziende del SSR, prendano visione dei codici di comportamento di cui al comma 1.
4. ARCS ha la facoltà di risolvere la Convenzione in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.
5. I Codici di comportamento delle singole Aziende del SSR sono disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente" dei rispettivi siti istituzionali.

Art. 20 (Garanzia e responsabilità dell'appalto)

1. L'Appaltatore dovrà assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, nonché assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Azienda o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.
2. L'Appaltatore preliminarmente all'avvio del servizio dovrà fornire le schede tecniche e le relative



schede di sicurezza di tutti i prodotti che intende utilizzare durante l'espletamento del servizio. Resta inteso che l'Appaltatore sarà tenuto a rispondere di tutti i danni provocati dall'utilizzo di prodotti difettosi o dal loro uso erroneo/improprio o non conforme alle normative antinquinamento. Nel corso del contratto, l'Azienda contraente si riserva in ogni caso la facoltà di chiedere la sostituzione di alcuni prodotti con altri di sua indicazione per soddisfare particolari esigenze e di verificare in qualsiasi momento la corrispondenza dei prodotti utilizzati con le schede tecniche depositate.

3. Si rimanda comunque a quanto eventualmente previsto dalla documentazione di gara.

Art. 21 (Controllo di quantità e qualità)

Si rimanda a quanto previsto in Capitolato Tecnico.

Art. 22 (Scioperi e causa di forza maggiore)

Si rimanda a quanto eventualmente previsto in Capitolato Tecnico, ferma restando la competenza di ogni singolo Ente per quanto concerne la conclusione degli accordi sindacali che dovessero rendersi necessari qualora l'affidamento abbia ad oggetto un servizio pubblico essenziale.

Art. 23 (Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto)

Art. 23.1 Cessione del contratto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 106 D. Lgs. 50/2016).
2. È fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell'ambito delle vicende soggettive dell'esecutore del contratto di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
3. In caso di subentro nel contratto a seguito di modifiche giuridiche soggettive (previste all'art. 106 D.Lgs. 50/2016) l'Appaltatore dovrà darne comunicazione tempestiva entro 5 (cinque) giorni ad ARCS (PEC: arcs@certsanita.fvg.it) inserendo la dicitura "ID22SER006 - Comunicazione modifica soggettiva", pena l'applicazione di apposita penale, allegandovi:
 - I. copia dell'atto notarile o atto equipollente attestante l'avvenuta modifica;
 - II. indicazione puntuale dei contratti stipulati con ARCS e ancora in corso di esecuzione rientranti nella modifica (estremi della gara e numero lotto di gara oggetto del passaggio);
 - III. le dichiarazioni ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 - IV. nuova cauzione definitiva della impresa subentrante.
4. In questi casi ARCS procederà alla stipula della Convenzione con l'appaltatore subentrante, alle medesime condizioni stabilite in gara, ferme restando le verifiche sui requisiti di ordine generale dello stesso.
5. In ogni caso l'Ente aderente si riserva la facoltà di rivalersi sui crediti esigibili e/o cauzione definitiva dell'Appaltatore originario in caso di carenza in capo al subentrante dei prescritti requisiti.
6. Il mancato invio della documentazione sopra richiesta da parte dell'Appaltatore è intesa come rinuncia al contratto senza giusta causa con la conseguente applicazione di tutte le conseguenze previste dal contratto e dalla vigente normativa in materia.

Art. 23.2 Cessione del credito

1. La cessione del credito che l'Appaltatore decidesse di affidare a terzi dovrà avvenire con le modalità prescritte dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016.
2. Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art.1 della L. 52/1991.
3. Le comunicazioni di cessione del credito saranno considerate adeguatamente comunicate esclusivamente se notificate e mezzo PEC all'indirizzo arcs@certsanita.fvg.it o all'indirizzo PEC ufficiale dell'Ente che ha emesso l'ordine a cui si riferisce la cessione.
4. L'Ente del S.S.R. aderente può comunque riservarsi di rifiutare la cessione.



5. Si raccomanda all'Appaltatore che l'atto notarile contenente la cessione del credito contenga esplicitamente:

- a) a quale contratto, a quale codice CIG, a quale importo la cessione faccia riferimento, onde consentire all'Ente aderente le verifiche di competenza;
- b) la clausola esplicita che il cessionario ha accesso al canale SDI del Fornitore (ciò al fine di evitare atti riportanti cessioni di crediti inesistenti, in quanto non supportati da fatture elettroniche regolarmene consegnate);
- c) l'impegno dell'Appaltatore a informare il cessionario delle contestazioni/irregolarità emerse sulle fatture emesse. Il cessionario non potrà in alcun caso richiedere tali informazioni al soggetto ceduto. Si precisa che le informazioni relative al rapporto commerciale saranno oggetto di rapporto esclusivo tra gli Enti aderenti e l'Appaltatore.
- d) dovrà essere indicato un unico indirizzo e-mail del soggetto cui dovranno essere inviate le informazioni sull'avvenuto pagamento.

6. La mancata esplicita indicazione dei dati su riportati comporterà il diniego dell'autorizzazione alla cessione del credito, fermo restando che le aziende del SSR Aderenti/ARCS possono sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente/Appaltatore.

7. In caso di cessione di crediti futuri, l'Appaltatore si impegna a notificare all'Ente aderente, con le stesse modalità con le quali è stato notificato anche l'atto di cessione, la intervenuta sopravvenienza del credito maturato (per il quale era intervenuta la cessione), con la conseguente indicazione del CIG di riferimento e dell'importo ceduto.

8. L'Appaltatore che cedesse il credito si impegna a rispettare integralmente quanto disposto da Anac nelle proprie linee guida relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare:

- a) i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG nel contratto e a effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati;
- b) in caso di cessione di una pluralità di crediti a loro volta riconducibili a diversi contratti di appalto con più stazioni appaltanti, si ritiene possibile consentire al factor di effettuare le relative anticipazioni verso l'appaltatore cedente mediante un unico bonifico, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:

I. i CIG/CUP relativi a tutti i contratti di appalto da cui derivano i crediti ceduti devono essere correttamente indicati nel contratto di cessione;

II. il factor deve indicare nello strumento di pagamento il CIG/CUP relativo al contratto di cessione che presenta il valore nominale più elevato;

III. il conto corrente su cui il factor effettua il pagamento deve essere lo stesso conto indicato dal cedente alla stazione appaltante quale conto dedicato e tale circostanza deve risultare dall'articolato del contratto di cessione notificato/comunicato allo stesso Ente aderente. In caso contrario, il cedente dovrà effettuare tanti atti di cessione quanti sono i conti correnti dedicati che intende utilizzare in funzione di quanto a suo tempo comunicato agli Enti aderenti.

IV. il cedente deve indicare, per ciascuna fattura ceduta, il relativo CIG/CUP;

V. il factor deve conservare la documentazione contabile comprovante a quali contratti di appalto si riferiscono i singoli crediti ceduti.

9. Al fine di evitare una interruzione nella ricostruibilità del flusso finanziario relativo alla filiera, l'Appaltatore, una volta ricevuto il pagamento da parte del factor, deve applicare integralmente gli obblighi di tracciabilità, indicando tutti i singoli CIG/CUP.

Art. 23.3 Subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto della Convenzione.

2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice.



3. Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare ad ARCS, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto della prestazione affidata. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

4. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 105 del Codice. Nel caso in cui l'Appaltatore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione della presente Convenzione, sono stati depositati presso ARCS prima o contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 24 (Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione)

1. L'ARCS in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Affidatario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D. Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all'art. 110 comma 3 D. Lgs. 50/2016.

2. È fatto salvo il diritto dell'ARCS e del singolo Ente di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.

Art. 25 (Clausola Anti Pantoufle)

1. L'Appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto dal presente comma.

2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

3. È fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 165/2001, nonché al Codice dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2014, n. 03/Pres, quali parti integranti del contratto, ancorché non materialmente allegati.

4. In ottemperanza all'articolo 2 dei suddetti Codici, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

5. L'appaltatore garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente contratto, con dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prendano visione dei codici di comportamento citati.

6. Il committente ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione da parte dell'appaltatore



degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.

7. Il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia è accessibile al link: <http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/amministrazione-trasparente>.

art. 26 (Forma delle comunicazioni)

In corso di esecuzione del contratto, tutte le comunicazioni formali tra le parti contraenti per essere valide debbono essere fatte a mezzo PEC, ai rispettivi recapiti.

art. 27 (Controversie)

1. In caso di controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e ARCS è competente, in via esclusiva, il Foro di Udine.
3. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e le Aziende del SSR, è competente in via esclusiva il Foro in cui hanno sede tali Aziende.

Art. 28 (Forma del contratto, Oneri fiscali e Spese contrattuali)

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma di scrittura privata, in modalità elettronica, con firma digitale.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
3. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed ai Contratti derivati (ivi incluse le spese di pubblicazione), ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende del SSR per legge.
4. L'imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico degli Enti aderenti, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 29 (Brevetti industriali e diritti d'autore)

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende del SSR un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Aziende del SSR, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende.
3. Le Aziende del SSR si impegnano ad informare prontamente l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Appaltatore riconosce alle medesime Aziende la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Appaltatore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente promossa nei confronti delle Aziende del SSR, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dei Contratti derivati, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Art. 30 (Rinvio ad altre norme)

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si richiamano le norme riportate nel bando, nel Capitolato Tecnico/atti di gara, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il

regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

Art. 31 (Reportistica e monitoraggio della Convenzione)

L'Affidatario si obbliga a fornire il servizio di reportistica che dovrà essere prestato in relazione ad ogni singola fornitura per tutta la durata della Convenzione, con le modalità e termini sotto indicati. L'Affidatario dovrà inviare trimestralmente (su richiesta dell'ENTE), entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all'ARCS i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, compilando il modulo allegato ai documenti di gara (vedere allegato "G" allo schema di Convenzione).

Tali dati dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica: arcs@certsanita.fvg.it con oggetto: "report Convenzione gara ID22SER006".

I trimestre = dati gennaio > marzo

II trimestre = dati aprile > giugno

III trimestre = dati luglio > settembre

IV trimestre = dati ottobre > dicembre

Qualora i quantitativi della Convenzione fossero in fase di esaurimento prima del termine di scadenza della Convenzione, L'Affidatario dovrà comunicarlo tempestivamente all'ARCS.

Art. 32 (Clausola finale)

La Convenzione e i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli "Contratti derivati" (o di parte di essi) da parte dell'ARCS e/o degli Enti Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Per l'accettazione specifica delle clausole della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del *Codice civile si rinvia all'allegato H "dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della convenzione per l'affidamento dei servizi mortuari per gli Enti del servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia per un periodo di 36 mesi - ID22SER006"*, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Per **COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B s.c.s. (Appaltatore)**

Il legale rappresentante

Sig. Georgios Dimitrios Koutsileos

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Per **Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute - ARCS**

Il dott. Marco Zanon

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

